

R.G. n. [REDACTED]



**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**Sezione specializzata in materia di immigrazione,  
protezione internazionale e libera circolazione  
dei cittadini dell'Unione europea**

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maddalena Bassi	Presidente
dott. Giovanni Francesco Perilongo	Giudice designato est.
dott. Tobia Aceto	Giudice

riunito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis* d.lgs. n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al  
R.G. [REDACTED]

promosso da

[REDACTED] – *alias* [REDACTED] nata in NIGERIA il [REDACTED]/1991

[REDACTED]  
con l'avv. Luigi Migliaccio

**RICORRENTE**

contro

**la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA**

**RESISTENTE**

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

**INTERVENIENTE**

**Oggetto:** ricorso *ex artt. 35* d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 per il riconoscimento della  
protezione internazionale.



**In fatto**

Con ricorso *ex artt.* 35 e 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008 depositato in data 26/02/2020, la signora [REDACTED] ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale il 28/11/2019 e notificato alla ricorrente il 27/1/2020.

L'Amministrazione statale convenuta si è costituita con la nota difensiva del 28/9/2020. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 11/3/2021, celebratasi dinanzi al G.O.P. dott. Fulvio Tancredi, la ricorrente è stata interrogata liberamente sui fatti oggetto del ricorso

Con nota scritta del 20/07/2022, depositata in vista dell'udienza del 20/7/2022 (celebratasi nelle forme dell'art. 221 co.4 d.l. 34/2020), il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, con separata nota dimessa in data 21/7/2022, per la liquidazione dei compensi spettanti quale procuratore di parte ammessa al patrocinio alle spese dello Stato. A seguito della riserva del Giudice, la causa è stata discussa nella camera di Consiglio del 9/2/2023.

**In diritto****L'oggetto del giudizio promosso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. n. 25/2008**

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il presente giudizio verte quindi sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del d.lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs. 286/1998.

**Tempestività del ricorso**

Alla luce di quanto esposto in narrativa, deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 35-*bis*, co. 2 d.lgs. n. 25/2008.

**Dichiarazioni della ricorrente**

Avanti la Commissione territoriale, che l'ha sentita nella riunione del 14/10/2019, la ricorrente ha dichiarato di essere originaria del villaggio di Mohuni, nell'Edo State, di appartenere all'etnia Edo e di professare la religione cristiana. Ha aggiunto di aver vissuto nella propria città natale per quindici anni, di essersi successivamente trasferita



a Benin City per otto anni, di essere quindi rientrata nel proprio villaggio d'origine, nonché di aver studiato per sei anni e di aver lavorato come sarta prima di abbandonare il Paese. Quanto alla composizione del proprio nucleo familiare, ha specificato di non essere sposata, di avere due figli rimasti a Benin City presso un'amica, di aver perso entrambi i genitori nel 2011, di avere tre fratelli uterini e dei fratelli consanguinei con i quali non aveva però conservato alcun rapporto, mentre ha precisato di essere rimasta in contatto con l'amica e con i figli.

Quanto ai motivi che l'hanno indotta ad espatriare, la sig.ra [REDACTED] ha dichiarato di essere scappata a causa dei maltrattamenti da parte del proprio compagno, padre dei propri figli, e perché non era in grado di provvedere al mantenimento di questi ultimi.

La ricorrente ha spiegato di essere rimasta nel villaggio fino a quando aveva avuto la possibilità di coltivare il terreno di famiglia. A seguito della vendita del terreno da parte degli zii, non essendo più in grado di provvedere al proprio sostentamento, la sig.ra [REDACTED] allora quindicenne, aveva deciso di trasferirsi a Benin City dove, nel 2007, aveva conosciuto un uomo, poi divenuto il suo compagno e padre dei suoi figli. Solo a relazione avanzata, la ricorrente aveva scoperto che l'uomo era dedito a rituali che prevedevano sacrifici animali e la situazione era ulteriormente peggiorata allorché il compagno aveva cominciato a disinteressarsi della famiglia ed a frequentare un'altra donna. Ai litigi, erano subentrate le minacce di morte e lo stato del rapporto era degenerato al punto che nel 2010 l'uomo aveva tentato di ucciderla con un coltello. Vana la denuncia dell'accaduta alle autorità, la ricorrente aveva deciso di tornare nel proprio villaggio con i figli sino a quando nel gennaio 2016 aveva accettato la proposta di unirsi ad altre ragazze in partenza per l'Europa con la promessa di un lavoro. Giunta in Libia, la signora [REDACTED] veniva sequestrata dagli *Asma Boys*, rilasciata e portata per circa tre settimane in un centro di detenzione ove era sottoposta a violenze e successivamente imbarcata per l'Italia, raggiunta il 28/6/2016. Dopo un breve periodo in un centro di accoglienza a Nogara, i trafficanti che avevano organizzato il viaggio l'avevano contattata, avvertita della necessità di ripagare un debito di 20.000 euro ed immessa nel circuito dell'accattonaggio e della prostituzione. La ricorrente aveva vissuto due anni con l'uomo responsabile del viaggio dalla Nigeria alla Libia, poi ritrovato in Italia, durante i quali era riuscita a pagare una piccola parte del debito. Nel 2018 la ricorrente aveva interrotto i pagamenti, nel 2019 l'uomo si era trasferito in Germania e nel marzo dello stesso anno ella si era trasferita a Verona presso un amico nigeriano, dedito all'accattonaggio, conosciuto nei dintorni della stazione ferroviaria. Quanto, infine, ai timori in caso di rimpatrio, la ricorrente ha dichiarato di aver paura di essere uccisa dal compagno.

Sentita all'udienza del 11/3/2021, la signora [REDACTED] ha confermato quanto riferito alla Commissione territoriale nonché nel ricorso introduttivo, precisando di avere tre figli (nati nel 2003, 2006, 2009) rimasti in Nigeria, inizialmente presso la nonna paterna,



e quindi, a causa dei problemi con il compagno, presso un'amica, signora Roseline Amadin. La ricorrente ha ribadito di essere scappata perché vittima di violenze da parte del compagno e di non essere a conoscenza dell'avvio di eventuali procedimenti a carico dello stesso dopo la denuncia. Quanto al periodo in Libia, la signora [REDACTED] ha spiegato di esservi rimasta sei mesi, di essere rimasta prigioniera degli Asma Boys per tre settimane e di essere stata quindi ceduta ad una *connection house* per i cinque mesi successivi durante i quali era stata picchiata e costretta a prostituirsi. Ha infine chiarito di vivere in una stanza in affitto a Casal di Principe, di lavorare come sarta e di non avere particolari problemi di salute, salvi i postumi della mutilazione genitale subita.

#### Valutazione di credibilità

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità delle vicende riferite dal richiedente, la Suprema Corte ha chiarito che essa «*non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/ 2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi*» (Cass. n. 16202/2012).

La Cassazione ha altresì chiarito che «*la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)*» (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Tanto precisato, il Tribunale ritiene **credibile** la signora [REDACTED] quando riferisce della propria zona di provenienza, della propria condizione personale e sociale.

Quanto alla vicenda esposta dalla ricorrente, pur ritenendo parzialmente **inattendibile** il racconto in ordine alle ragioni per cui ella ha dovuto lasciare il proprio Paese di origine, questo Tribunale ritiene che dietro la storia della ricorrente si celi una forma di sfruttamento, ovvero che la stessa sia stata vittima di tratta.

La Direttiva 2011/36/UE definisce la tratta di esseri umani (art. 2) «*il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della*



forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento»

Lo sfruttamento comprende «lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi»

È noto il fenomeno della tratta delle donne, che dalla Nigeria migrano in Europa per lavorare nella prostituzione.

Negli anni '90, soprattutto nel distretto di Benin City è diventata un centro di questo tipo di migrazione, dove i c.d. "sponsor" e le c.d. "madame" coprono i costi della migrazione dalla Nigeria all'Europa, ma dove le donne sono costrette a pagare forti somme ai loro sponsor/alle loro madame dopo l'arrivo in Europa, somme finanziate con l'attività di prostituzione.

Entrando più nello specifico, le aree in cui vengono maggiormente reclutate le donne sono Edo State (nelle zone rurali di Benin City, dove appunto la signora [REDACTED] è nata ed ha vissuto) Delta State e altri Stati come Ondo, Lagos e Abia. L'età media delle donne reclutate varia tra i 17 e i 28 anni.

La tratta delle donne dal reclutamento in Nigeria, allo sfruttamento sessuale in Europa, funziona grazie ad una rete gerarchica e ben funzionante caratterizzata da diverse cellule presenti sia nel paese d'origine, in quelli di transito che in quelli di destinazione. Queste cellule sono indipendenti ma sono ben collegate

All'interno del network vi sono diverse persone che lavorano con ruoli ben definiti (*madams*, coloro che organizzano il viaggio in Europa, coloro che finanziano il viaggio, coloro che preparano i documenti falsi etc). Il ruolo fondamentale è sicuramente volto dalle *madams*. Le *madams* sono presenti sia in Nigeria che nel paese di destinazione. Sono loro spesso che pagano il viaggio e sono loro che organizzano il lavoro nella prostituzione nel paese di destinazione. Inoltre sono loro che stabiliscono quando le ragazze hanno finito di pagare il loro debito e sono libere. Sulla materia della tratta di persona dalla Nigeria cfr. EASO, *Nigeria – Sex Trafficking of women 2015* (consultabile a [questo indirizzo](#)).

Momento cruciale al fine di riconoscere adeguata protezione alle vittime di tratta è quello della loro identificazione. Si tratta di un procedimento che a volte può rilevarsi complesso e talvolta molto lungo a causa della frequente resistenza delle vittime stesse – per timore, pudore, scarsa fiducia nelle autorità – di raccontare in tutto o in parte i fatti di cui sono state loro malgrado protagoniste.

Nell'ambito delle "Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento" allegate al Piano nazionale di azione contro la tratta vengono individuati quali tipici preliminari indicatori di tratta i seguenti



- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta
- Difficoltà nel riferire dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe);
- Mancato pagamento del viaggio;
- Necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio;
- Poca chiarezza relativamente al luogo di sbarco o ingresso e ai successivi spostamenti in Italia
- Presenza di un marito/partner di cui la richiedente riferisce poco o rispetto al quale non è chiaro il tipo di rapporto;
- Fuoriuscita dal sistema di accoglienza;
- Assenza di una dimora fissa o ospitalità presso un'amica o amico o, ancora, dimora in una zona conosciuta per il fenomeno della prostituzione, sfruttamento lavorativo o altro tipo di sfruttamento;
- Assenza di passaporto al momento della presentazione della domanda sebbene dal modello C3 risulti che il viaggio sia stato effettuato in aereo;
- Presenza irregolare in Italia da molto tempo della persona richiedente, talvolta senza aver mai svolto attività lavorativa;
- Segnalazioni relative alla persona richiedente successive allo sbarco o ingresso effettuate nel corso di controlli di polizia che potrebbero condurre a presumere l'attività prostitutiva in strada;
- La persona richiedente appare palesemente minorenni ma si dichiara maggiorenne;
- Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona richiedente relative a comportamenti anomali, che possono far ritenere che la stessa sia controllata, subisca minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una situazione di sfruttamento
- Atteggiamento, nel corso del colloquio, spaventato, preoccupato
- La persona richiedente non è accolta nel sistema di accoglienza e non sa riferire di mezzi di sostentamento
- Racconto contraddittorio o con parziali omissioni.

Tornando alla vicenda controversa in questo giudizio, nella fattispecie si ravvisano molteplici dei detti indicatori: in particolare, la ricorrente è donna di giovane età proviene dalla regione di Edo State, da una famiglia di origine con condizioni economiche disagiate, di scolarizzazione modesta. La signora [REDACTED] ha fornito un racconto vago delle ragioni per le quali ella avrebbe deciso di lasciare la Nigeria, non ha fornito dettagli del viaggio dalla Nigeria alla Libia e ha fatto riferimento ad intermediari/personi che l'hanno condotta, unitamente ad altre donne, nel viaggio dalla Nigeria alla Libia nonché ad esperienze di sfruttamento sessuale in Libia. Nel corso delle audizioni amministrative e giudiziali ha affermato di non aver pagato alcunché per il viaggio e ha sostenuto che, una volta giunta in Italia, ella era stata sottratta dal sistema di accoglienza da parte di coloro che avevano organizzato il



viaggio e di essere stata immessa nel circuito dell'accattonaggio e della prostituzione al fine di saldare il debito contratto per il viaggio. All'epoca dell'audizione amministrativa, le dichiarazioni relative alle figure abusanti, al pari di quelle relative alle modalità dell'allontanamento dalle stesse, sono caratterizzate da un'evidente confusione e reticenza, indicative – quantomeno – del mancato superamento del timore in relazione a tali figure.

Si aggiunga infine che, con note dimesse in data 8/7/2022, è stata inoltre allegata relazione medico legale rilasciata il 30/6/2020 dal Distretto Sanitario n. 19 della Regione Campania dal quale si evince che la ricorrente è stata sottoposta a mutilazione genitale femminile di secondo tipo, secondo la classificazione dell'OMS.

Ancorché dunque il racconto proposto dalla signora [REDACTED] non sia privo di rilevanti incongruenze, ritiene il Collegio che gli elementi forniti siano indici inequivoci del fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, o che possa essere vittima di *re-trafficking* in ipotesi di rimpatrio (si veda sul punto IOM – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONS, *The Causes and Consequences of Re-trafficking: Evidence from the IOM Human Trafficking Database*, 2010, consultabile a questo indirizzo).

Le considerazioni ora formulate sulla credibilità del richiedente appaiono in consonanza con le linee guida internazionali (cfr. UNHCR, European Refugee Fund of the European Commission, 'Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System') elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo, e si pongono, altresì, in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra richiamate.

#### Le domande formulate nel giudizio

Alla luce delle considerazioni ora formulate in ordine alla credibilità delle vicende riferite dalla sig.ra [REDACTED] è possibile vagliare la fondatezza della domanda di protezione dallo stesso proposta

Poiché il Collegio reputa verosimile che la ricorrente sia stata vittima di tratta, dovrà essere accolta la domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato.

La persecuzione relativa al sesso costituisce infatti una forma distinta di persecuzione, che può propriamente ricadere all'interno della definizione di rifugiato ex Convenzione di Ginevra del 1951, qualificandosi le donne che rischiano di subire soprusi (legati al loro sesso) quale "gruppo sociale".

Atteso il riconoscimento dello status di rifugiato, deve ritenersi assorbito il profilo inerente le condizioni di insicurezza del Paese di origine nonché quello relativo all'incidenza dell'attività lavorativa ai fini del riconoscimento della protezione speciale.

Il ricorso andrà pertanto accolto.

#### Le spese del giudizio

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, secondo l'orientamento della Suprema Corte condiviso da questo Tribunale (che, tuttavia, non ignora quello difforme: cfr. Cass. Civ., ord. 9/3/2018, n. 5819), in ogni caso in cui la parte ammessa al



patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (cfr. Cass. 29.10.2012, n. 18583).

Si provvede, inoltre, con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) **accoglie** il ricorso proposto in data 26/02/2020 da [REDACTED] – *alias* [REDACTED] nata in NIGERIA il [REDACTED]/1991 [REDACTED] [REDACTED] e, per l'effetto **accerta e dichiara** il diritto della ricorrente allo status di rifugiato;
- 2) **nulla** per le spese;
- 3) **manda** alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023.

Il Giudice relatore est.

dott. Giovanni Francesco Perilongo

La Presidente

dott.ssa Maddalena Bassi

